



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione I Civile

Oggi 30.7.2019 avanti al G. E. dott.ssa Bianchi sono comparsi l'avv. Voltarel per parte opponente, l'avv. Ceccon, in sostituzione dell'avv. Lillo, per il creditore procedente e l'avv. De Rossi, in sostituzione dell'avv. Schiavon.

L'avv. Voltarel insiste nella istanza di sospensione. L'avv. Ceccon e l'avv. De Rossi si rimettono. L'avv. Voltarel dà atto che, con riferimento all'esecutato [REDACTED] dal sito delle poste risulta la consegna del plico in data 26.7.2019. Si riserva il deposito a mezzo pct della cartolina attestante il ricevimento non appena disponibile.

Il G.E.

visto l'orientamento della Suprema Corte indicato in ricorso e considerato che le parti opposte si sono rimesse in ordine alla istanza di sospensione;
ritenuto che ricorrano i presupposti per la compensazione delle spese di lite della presente fase, stante il comportamento processuale degli opposti;

p.q.m.

sospende l'atto di autorizzazione alla disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza;

compensa tra le parti le spese di lite;



assegna il termine perentorio di giorni 60 per l'inizio del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata ed osservati termini a comparire *ex art. 163 bis c.p.c.* ridotti della metà;
dispone che il delegato integri l'avviso di vendita, specificando la durata del contratto di locazione in essere.

Si comunichi al delegato.

Il G.E.

dott. Silvia Bianchi

